



**UNIVERSITÀ
DI PARMA**

IL RETTORE

vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, rubricata “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*”, pubblicata sulla GU n. 10 del 14/01/2011 - Suppl. Ordinario n. 11;

visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Parma, emanato con D.R. n. 1506 del 26.06.2019 e successivamente modificato con D.R. n. 1109 del 07.06.2021;

visti il Codice di Comportamento e il Codice Etico di Ateneo;

visto il “*Regolamento per la definizione dei criteri e modalità di affidamento ai docenti dei doveri didattici, degli affidamenti aggiuntivi e della remunerazione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai sensi dell'art. 6 della Legge 240/2010*” dell'Università di Parma, emanato con Decreto Rettorale rep. n. 1290/2022 PROT. 202779 del 29 luglio 2022;

richiamate le deliberazioni del Senato Accademico, seduta del 21 febbraio 2023 e del Consiglio di Amministrazione, seduta del 24 febbraio 2023, con cui sono state disposte modifiche al summenzionato Regolamento;

ravvisata pertanto la necessità di procedere all'emanazione del “*Regolamento per la definizione dei criteri e modalità di affidamento ai docenti dei doveri didattici, degli affidamenti aggiuntivi e della remunerazione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai sensi dell'art. 6 della Legge 240/2010*” dell'Università di Parma, nella versione definitiva e coordinata con le modifiche approvate dai competenti Organi di Governo dell'Ateneo nelle sedute sopra citate,

decreta

per le motivazioni di cui in premessa:

1. è emanato il “*Regolamento per la definizione dei criteri e modalità di affidamento ai docenti dei doveri didattici, degli affidamenti aggiuntivi e della remunerazione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai sensi dell'art. 6 della Legge 240/2010*” dell'Università di Parma, nel testo allegato al presente decreto, di cui è parte integrante;
2. il suddetto Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sul sito web di Ateneo.

Prof. Paolo Andrei

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

U.O.R. - Unità Organizzativa Responsabile	Area Dirigenziale Personale e Organizzazione	Avv. Riccardo Marini
R.P.A. Responsabile del Procedimento Amministrativo	U.O. Amministrazione Personale Docente	Dott.ssa Marina Scapuzzi

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO AI DOCENTI DEI DOVERI DIDATTICI, DEGLI AFFIDAMENTI AGGIUNTIVI E DELLA REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA DEI RICERCATORI DI RUOLO AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA LEGGE 240/2010

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito della programmazione e nel rispetto del "Codice Etico" e ferme restando le disposizioni del Regolamento Didattico di Ateneo, i criteri e le modalità di attribuzione ai docenti dei doveri didattici istituzionali, degli affidamenti aggiuntivi e della relativa remunerazione, nonché la remunerazione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo, ai sensi dell'art. 6 della Legge 240/2010, per l'attività didattica prestata nell'ambito dei corsi di studio. Ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento, per corsi di studio devono intendersi i corsi di laurea, i corsi di laurea magistrale e i corsi di laurea magistrale a ciclo unico.

Art. 2

Definizione delle tipologie di attività didattica

1. Ai fini del presente Regolamento si definiscono le seguenti tipologie di attività didattica:

- attività didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste (di seguito attività didattica): comprende le lezioni, le esercitazioni, le attività laboratoriali, le attività professionalizzanti, le escursioni a scopo didattico e i seminari ufficiali, rivolti a classi o a gruppi di studenti, che danno luogo a crediti formativi, acquisiti nell'ambito degli insegnamenti e dei moduli curriculari erogati dai Corsi di Studio. Le attività di tirocinio curriculari professionalizzanti sono da considerarsi quali attività didattiche frontali, solo a condizione che corrispondano a didattica assistita e, pertanto, siano effettuate personalmente e interamente dal docente, costituiscano parte del programma di esame di un determinato insegnamento e rappresentino, quindi, materia di valutazione specifica;
- attività didattica integrativa: comprende tutte le attività accessorie di supporto e affiancamento agli insegnamenti ufficiali, non direttamente associate all'erogazione di crediti formativi, quali le esercitazioni extra-curriculari, i seminari, l'assistenza in laboratorio, il tutoraggio di tirocinio, i

pre-corsi o corsi di allineamento, la partecipazione alle commissioni di verifica della preparazione iniziale degli studenti.

2. Per gli insegnamenti *blended*, in modalità duale e mista, le ore di lezione erogate in presenza rientrano nel computo del carico orario del docente. Analogamente, le ore di videoconferenza interattiva e, per gli insegnamenti *blended* in modalità mista, le ore di lezione video-registrate in anticipo sono equiparate a lezioni frontali. Le attività effettuate dal docente negli insegnamenti *blended* in modalità duale con erogazione a distanza non concorrono al carico orario.

Art. 3

Doveri didattici istituzionali

1. Agli effetti del presente regolamento e di quanto previsto dall'art. 6, commi 2 e 3 e dell'art. 24 della Legge 240/2010:

- i professori svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore, se in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore, se in regime di tempo definito, di cui 120 ore annue di didattica, se in regime di tempo pieno e 80 ore annue di didattica se in regime di tempo definito. Per i docenti che ricoprono l'incarico di Presidente del Consiglio di Corso di Studio, le ore di didattica minime sono ridotte fino ad un massimo del 25%. Esclusivamente nell'ipotesi in cui le esigenze didattiche dei corsi di studio dell'Ateneo relative al settore scientifico-disciplinare del professore interessato non consentano il raggiungimento del sopracitato carico orario minimo, le ore mancanti possono essere erogate per attività didattica equivalente da svolgersi nell'ambito dei corsi di dottorato di ricerca e/o dei corsi di master universitario di I e di II livello e/o delle scuole di specializzazione, coerentemente con la specifica normativa vigente, fino ad un massimo di 20 ore (massimo 40 ore per i docenti delle scuole di specializzazione di area medica). Con motivata deliberazione il Dipartimento di afferenza del docente, all'atto della programmazione didattica annuale, può attribuire ai professori attività didattica in misura inferiore rispetto agli standard sopra indicati inerenti la didattica, mantenendo comunque un carico minimo di 100 ore di didattica, nel caso di professori a tempo pieno e di 60 ore nel caso di professori a tempo definito. In questo caso, esclusivamente nell'ipotesi in cui le esigenze

didattiche dei corsi di studio dell'Ateneo relative al settore scientifico-disciplinare del professore interessato non consentano il raggiungimento del sopracitato carico orario minimo, le ore mancanti possono essere erogate per attività didattica equivalente da svolgersi nell'ambito dei corsi di dottorato di ricerca e/o dei corsi di master universitario di I e di II livello e/o delle scuole di specializzazione, fino ad un massimo di 10 ore (massimo 20 ore per i docenti delle scuole di specializzazione di area medica). Ulteriori deroghe rispetto ai limiti di ore di didattica sono consentite solo previa autorizzazione degli Organi Accademici, su motivata richiesta del Dipartimento. Gli affidamenti di incarichi di insegnamento retribuiti non concorrono all'assolvimento del carico didattico istituzionale.

- i ricercatori di ruolo svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno, e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito;
- i ricercatori a tempo determinato, di cui all'art. 24 della Legge n. 240/2010 (RTD b) o RTT) svolgono attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e servizio agli studenti, in conformità a quanto previsto dalla legge; l'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore, di cui almeno 60 ore annue di didattica.

Esclusivamente nell'ipotesi in cui le esigenze didattiche dei corsi di studio dell'Ateneo, relative al settore scientifico-disciplinare del ricercatore interessato, non consentano il raggiungimento del sopracitato carico orario minimo, le ore mancanti possono essere erogate per attività didattica equivalente da svolgersi nell'ambito dei corsi di dottorato di ricerca e/o dei corsi di master universitario di I e di II livello e/o delle scuole di specializzazione, fino ad un massimo di 10 ore (massimo 20 ore per i docenti delle scuole di specializzazione di area medica).

Eventuali deroghe rispetto al limite minimo di ore di didattica sono consentite solo previa autorizzazione degli Organi Accademici, su motivata richiesta del Dipartimento. L'impegno massimo di didattica è fissato in ogni caso in 120 ore;

- i ricercatori a tempo determinato, di cui all'art. 24 della Legge n. 240/2010, comma 3, lettera a), svolgono attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e servizio agli studenti, in conformità a quanto previsto dalla legge; l'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il

regime di tempo pieno, e a 200 ore per il regime di tempo definito, di cui almeno 40 ore annue di didattica e/o didattica integrativa, se in regime di tempo pieno e almeno 30 ore annue di didattica e/o didattica integrativa se in regime di tempo definito. L'impegno massimo di didattica è fissato in ogni caso in 120 ore. In ogni caso, il superamento delle 80 ore di didattica (fino al limite massimo delle 120 ore) è consentito ove autorizzato dal Senato Accademico, in casi eccezionali e adeguatamente motivati dal Dipartimento di afferenza.

Le suddette ore sono da considerarsi al netto di eventuali mutuaioni o avvalenze e devono essere obbligatoriamente svolte personalmente dai singoli docenti. Il mancato assolvimento degli impegni nella misura oraria sopra stabilita, fatte salve le eccezioni indicate nel presente Regolamento, potrà costituire per il docente elemento sfavorevole di valutazione, ai fini dell'attribuzione degli incentivi previsti dalla normativa in vigore. Allo scopo di garantire la qualità della didattica e della ricerca e il non superamento della quantità massima di didattica erogabile in ambito di Ateneo, non è consentito che un professore svolga un numero di ore di didattica superiore a 200 per anno accademico; eventuali eccezioni, debitamente motivate, dovranno essere approvate preventivamente dal Consiglio di Dipartimento di afferenza del docente.

- Tra i doveri didattici dei professori e dei ricercatori rientrano:
 - la compilazione on-line del *"Registro delle lezioni"* e del *"Diario"*, da considerarsi come autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica da parte del docente; l'attività didattica integrativa e post-laurea vanno rendicontate nel *"Diario"*;
 - l'aggiornamento delle informazioni relative agli insegnamenti di titolarità, mediante l'applicazione Syllabus, accessibile attraverso U-GOV;
 - la pubblicizzazione dell'orario di ricevimento degli studenti;
 - il rispetto del Codice Etico;
 - la pubblicazione del proprio curriculum vitae in formato europeo sul sito web istituzionale di Ateneo nella pagina *"docente"*.

Il Direttore del Dipartimento verifica l'assolvimento dei compiti didattici attribuiti ai professori e ricercatori del Dipartimento secondo il presente regolamento e comunica all'Area Didattica e Servizi agli Studenti l'attribuzione dei compiti didattici istituzionali al personale docente afferente al proprio Dipartimento secondo la tempistica definita dall'Ateneo. L'atto è dovuto anche nel caso in cui un settore scientifico disciplinare sia oggetto di passaggi di ruolo da ricercatore a professore

di seconda fascia e/o di reclutamento di ricercatori a tempo determinato. Gli uffici competenti dell'Amministrazione esercitano funzioni di monitoraggio finalizzato alla coerente distribuzione dei carichi didattici all'interno dell'Ateneo.

2. Conformemente alle indicazioni dell'ANAC – Agenzia Nazionale Anticorruzione e al conseguente Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018, nell'ambito dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività didattica da parte dei docenti rientrano le attività volte a prevenire cattive condotte da parte dello stesso personale docente (quali, ad esempio, interferenze degli interessi personali del docente con lo svolgimento dei propri compiti istituzionali di didattica e ricerca, situazioni di conflitto di interesse nello svolgimento di esami di profitto o in altre funzioni didattiche, anche in veste di componente di commissioni, corretta tenuta del registro delle attività didattiche), nonché la responsabilizzazione da parte dei Direttori di Dipartimento, in merito alla vigilanza sui comportamenti dei professori e dei ricercatori.

Art. 4

Procedura di attribuzione degli insegnamenti

1. I dipartimenti deliberano l'attribuzione dei compiti didattici istituzionali ai professori e ricercatori ad essi afferenti, considerando le esigenze dei propri corsi di studio e le richieste di copertura ricevute da altri dipartimenti dell'Ateneo, nel rispetto del principio del pieno utilizzo del tempo docenza e in un'ottica di Ateneo che contemperino le esigenze diverse, ma complementari, presenti nelle strutture dipartimentali, in modo da garantire la massima copertura degli insegnamenti previsti dall'offerta formativa e la sostenibilità dei corsi di studio dell'Ateneo, secondo quanto stabilito dall'ANVUR in relazione ai requisiti di docenza.

2. In via prioritaria si deve procedere alla copertura degli insegnamenti appartenenti alle tipologie TAF A, TAF B e TAF C; solo nel caso in cui non siano disponibili insegnamenti di tali tipologie, sarà possibile affidare compiti didattici istituzionali su insegnamenti di TAF D e, solo eccezionalmente, con motivata deliberazione, su insegnamenti di TAF F, fermo restando che in nessun caso la responsabilità didattica dei professori potrà contemplare attività riferite a TAF E.

3. In caso di mancato completamento del carico di didattica di un professore/ricercatore, il Dipartimento di appartenenza è tenuto a comunicare e a mettere a disposizione dell'Ateneo la didattica erogabile residua per la copertura di insegnamenti del medesimo settore scientifico disciplinare di inquadramento del docente informandone i Direttori dei dipartimenti

potenzialmente interessati e dandone comunicazione all'Amministrazione. In tale caso il carico didattico sarà attribuito dal Dipartimento di afferenza del docente, di concerto con il Dipartimento nel quale sono incardinati i corsi di studio interessati, anche al fine di garantire la sostenibilità dei corsi di studio dell'Ateneo, secondo quanto stabilito dall'ANVUR in relazione ai requisiti di docenza. Sarà cura dell'Amministrazione, tramite gli uffici competenti, verificare gli adempimenti connessi alla saturazione del carico didattico dei docenti, nel rispetto della procedura sopradescritta.

4. Qualora permangano esigenze di copertura dei corsi di studio previsti dall'offerta formativa, i dipartimenti possono motivatamente provvedere con gli affidamenti di insegnamenti aggiuntivi, seguendo la procedura di cui al successivo art. 5:

- ai professori di prima e seconda fascia, con il loro consenso, a titolo gratuito o oneroso;
- ai ricercatori a tempo indeterminato e agli altri soggetti di cui all'art. 6, comma 4, della Legge 240/2010, con il loro consenso, corsi e moduli curriculari entro un limite di 60 ore; soltanto per accertate straordinarie esigenze didattiche, possono essere affidati ai ricercatori a tempo indeterminato incarichi di insegnamento oltre le 60 ore e comunque nel limite massimo delle 120 ore complessive;
- ai ricercatori a tempo determinato.

5. Le attività didattiche non affidate con le suddette procedure sono soddisfatte mediante stipula di contratti di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della Legge 240/2010, nei limiti della relativa disponibilità di bilancio e nel rispetto del "Regolamento per la disciplina dei contratti di insegnamento nei corsi di studio ai sensi dell'art. 23 della Legge 240/2010". Le deliberazioni dei dipartimenti devono motivatamente indicare il rispetto della procedura di copertura esposta, dando evidenza della saturazione del carico didattico dei docenti.

6. I dipendenti di enti pubblici, in particolare il personale dell'area sanitaria di cui al D.Lgs 502/92, e i dipendenti delle istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del DPCM 593/1993 svolgono attività didattica a titolo gratuito o oneroso, secondo quanto stabilito nei protocolli d'intesa e nelle convenzioni che disciplinano i rapporti fra Ateneo e gli enti/istituzioni stessi. Alle strutture didattiche che propongono l'incarico compete la verifica della sussistenza della convenzione che costituisce il presupposto dell'incarico. Per i contratti di insegnamento in questione, anche di tipo integrativo, si prescinde dalla procedura di attribuzione di cui ai commi precedenti ed i contratti relativi, anche se di tipo integrativo, sono conferibili senza necessità di procedura di valutazione comparativa.

7. Ad un docente può essere concessa l'autorizzazione a ricoprire un insegnamento in affidamento presso altro Ateneo o istituzione pubblica o privata, previo nulla osta del Rettore, solo qualora abbia assolto al carico didattico istituzionale, previsto dal presente Regolamento. Il professore che presenta la richiesta di autorizzazione dovrà indicare l'impegno orario connesso all'insegnamento per il quale chiede l'autorizzazione. La richiesta di autorizzazione dovrà essere sottoposta al Dipartimento di afferenza, che si esprime in merito con motivata e circostanziata deliberazione, con particolare riferimento alla saturazione del carico didattico del docente interessato; la saturazione, a livello di Ateneo, del carico didattico dei professori deve pertanto essere considerata come elemento essenziale per la successiva concessione di nulla-osta allo svolgimento di incarichi didattici fuori sede.

8. Su motivata proposta del Dipartimento, il Senato Accademico può concedere deroghe alla suddetta procedura di copertura, per quanto attiene ai commi 2 e 4 del presente articolo.

Art. 5

Affidamenti aggiuntivi

1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli precedenti, gli affidamenti aggiuntivi sono attribuiti con Decreto Rettorale, acquisito il consenso dell'interessato e assolti i doveri didattici di cui all'art. 3, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione su proposta del Dipartimento competente. Ai professori di prima e seconda fascia ed ai ricercatori del medesimo settore concorsuale/scientifico-disciplinare o di settore affine appartenenti alla stessa struttura dipartimentale o, in mancanza, con motivata deliberazione ai professori di prima e seconda fascia e ai ricercatori di altro Dipartimento, previo nulla-osta dello stesso.
2. Possono inoltre essere attribuiti affidamenti ai professori di prima e seconda fascia ed ai ricercatori, del medesimo settore concorsuale/scientifico-disciplinare o di settore affine, appartenenti ad altro Ateneo, previa emanazione da parte del Dipartimento interessato, di un bando di selezione. La selezione avviene, per valutazione comparativa, considerando il curriculum dei candidati, il rilievo didattico dei titoli e della documentata esperienza in ambito scientifico, didattico ed assistenziale posseduta.
3. Anche per l'attribuzione di affidamenti aggiuntivi occorrerà rispettare quanto previsto dal

comma 2 dell'art. 4 del presente regolamento.

Art. 6

Retribuzione aggiuntiva degli affidamenti ai professori di prima e seconda fascia e ricercatori a tempo determinato

1. Non sono retribuibili gli affidamenti ai professori di prima e seconda fascia, in servizio presso l'Ateneo di Parma, riconducibili ai compiti di didattica istituzionale, svolti entro le 120 ore annue di didattica (se in regime di tempo pieno) o il monte ore ridotto, previsto all'art. 3, per i Presidenti di Consiglio di Corso di Studio e le 80 ore annue di didattica (se in regime di tempo definito). Gli affidamenti sono retribuibili superato il menzionato impegno orario annuo, attestato dal docente, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e vistato dal Direttore del Dipartimento di afferenza, entro i limiti delle effettive disponibilità di bilancio.
2. Non sono retribuibili gli affidamenti ai ricercatori a tempo determinato, in servizio presso l'Ateneo di Parma, riconducibili ai compiti di didattica istituzionale, svolti entro le 120 ore annue di didattica. Il superamento delle 120 ore dovrà essere attestato dal docente stesso, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e vistato dal Direttore del Dipartimento di afferenza.
3. La retribuzione aggiuntiva degli affidamenti di insegnamenti retribuibili è determinata in Euro 25 lordo dipendente per ora di insegnamento. La retribuzione oraria è comprensiva del compenso relativo alle attività di preparazione, supporto agli studenti e verifica dell'apprendimento connesse all'insegnamento erogato.

Art. 7

Retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo

1. Non è retribuibile l'attività didattica integrativa dei ricercatori di ruolo.
2. La retribuzione aggiuntiva degli affidamenti di insegnamenti ai ricercatori di ruolo ai quali, in conformità di quanto previsto dall'art. 6, comma 4, della legge 240/2010, sono affidati, con il loro consenso, moduli o corsi curriculari, è determinata in € 25,00 lordo dipendente, per ora di insegnamento. La retribuzione oraria è comprensiva del compenso relativo alle attività di preparazione, supporto agli studenti e verifica dell'apprendimento connesse all'insegnamento

erogato.

3. Il Consiglio di Amministrazione determina annualmente la disponibilità a bilancio, finalizzata alla retribuzione aggiuntiva degli affidamenti, tenendo conto dei criteri generali sopra definiti.

Art. 8

Rinvio – entrata in vigore – norme transitorie

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applica la vigente normativa in materia di ordinamenti didattici universitari e di stato giuridico del personale, nonché le disposizioni Statutarie e Regolamentari d'Ateneo.

Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo ed entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.